




Autisti temerari e responsabilità del tour operator



Due paesi esotici, due autisti spericolati, stesso epilogo tragico e stessa condanna del *tour operator* al risarcimento dei danni. Sul presupposto che l'organizzatore o il venditore di viaggi che si avvalga di "altri prestatori di servizi" (vettori, albergatori, ecc.) nell'esecuzione dei propri obblighi contrattuali è, comunque, tenuto a risarcire al consumatore i danni derivanti dai disservizi imputabili a questi ultimi (art. 93, comma 2, codice del consumo); fatto salvo, naturalmente, il diritto dell'operatore turistico di rivalersi nei confronti del terzo, ossia dei prestatori che hanno reso i rispettivi servizi. La *ratio* del principio giuridico è quella di consentire al turista di ottenere con maggiore facilità il risarcimento del danno patito, individuando nel *tour operator* (che gli ha venduto il "pacchetto turistico" e garantito una buona e serena vacanza) il soggetto tenuto all'integrale risarcimento, anche se fa ricorso a servizi forniti da terzi.

Il primo caso ha per teatro la magica India. In data 8 gennaio 1998, durante il trasferimento in taxi verso Nuova Dehli dall'aeroporto di Jaipur, ove l'aereo, proveniente da Udaipur era stato costretto ad un atterraggio "d'urgenza" per le av-

verse condizioni atmosferiche, l'autista aveva violentemente tamponato un autobus che lo precedeva ed a propria volta arrestatosi bruscamente per un altro incidente. È fuori di dubbio che il sinistro sia avvenuto per colpa del tassista, il quale "guidava spericolatamente e teneva addirittura la testa fuori dal finestrino per orientarsi nella nebbia": ma è altrettanto indubbio che l'attività del conducente di taxi fosse ricompresa nel pacchetto turistico, con conseguente assunzione di ogni rischio in capo al *tour operator* (Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22619).

Gli straordinari paesaggi del Sinai fanno, invece, da sfondo all'incubo

del 12 settembre 2008, con lo schianto di una *jeep* contro un muretto di cemento, in pieno deserto, ed un bilancio drammatico: tre turisti italiani morti e altrettanti feriti. La tragedia ha avuto luogo durante l'escursione nel deserto "Supersafari" che prometteva giro a dorso di dromedario in riva al mare e bagno finale. Un volta saliti sui mezzi, però, i viaggiatori si erano resi conto che "erano privi dei dispositivi di sicurezza" e che i piloti "non erano adeguatamente nutriti" per il digiuno del Ramadan; addirittura, il conducente, soprannominato Shumacher, prima di schiantarsi aveva ingaggiato una gara con l'altro fuoristrada lungo il rettilineo. A distanza di cinque anni dalla tragedia, due turisti brianzoli rimasti gravemente feriti nello scontro, si sono visti riconoscere un risarcimento complessivo di 385mila euro, posto a carico del *tour operator* che ha venduto il pacchetto *all inclusive*. Ad avviso del giudice monzese, infatti, era emersa chiaramente la diretta partecipazione del *tour operator* all'organizzazione dell'escursione. Inoltre, l'organizzatore del viaggio avrebbe dovuto valutare a priori le ricadute sulla "prontezza dei riflessi" dell'autista, conseguenti al "digiuno forzato dovuto alla pratica religiosa del Ramadan" (Tribunale di Monza, I sez. civ., ottobre 2013).

La responsabilità del *tour operator* trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento delle proprie obbligazioni.

Da un punto di vista normativo, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 1995:

"L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

Del pari, l'attuale art. 43, comma 2, del codice del turismo stabilisce che:

"L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".

Se volete rivolgere qualche domanda all'avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: avv.borghini@alice.it